

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE  
(ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO  
MOLINA ONLUS" DI VARESE PER LA STRUTTURA DI PARI  
DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE (P.I./C.F. 00404960122) PER  
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CURE SUB-ACUTE (COD. REG.LE  
322303910).

=.=.=.=.=

PREMESSO che:

**1.** con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

**2.** l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

**3.** l'art. 15, LR n. 33/2009 come modificato dalla LR 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;

**4.** l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che "la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate";

**5.** costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una condanna

divenuta definitiva e irrevocabile, ai sensi dell'art.80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**6.** con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l'Allegato

1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16

marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del

contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica

Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;

**7.** ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente

al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui

all'art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al

DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

**8.** ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al

Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite

dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

**9.** ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 sono tenuti a garantire la piena

applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità

nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e

sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006,

di cui in particolare all'art.2.

**10.** l'Allegato alla DGR 17.12.2018, n. XI/1046, al paragrafo 6.11.1.6

“Determinazioni in materia di Cure Palliative”, prevede l'unificazione del

finanziamento sanitario e sociosanitario, per l'area delle cure palliative, sia per le

attività di ricovero (hospice e day hospice) sia per le cure domiciliari (Nuove Reti

Sanitarie), con la sottoscrizione di uno specifico contratto e il trasferimento delle

competenze economiche alla sezione di bilancio sociosanitario;

**11.** con DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 la Giunta Regionale ha confermato che

il contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori, sia integrato relativamente all'esercizio 2019, con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;

**12.** in data 29/11/2011 tra l'ASL della Provincia di Varese, confluita nella ATS dell'Insubria, e l'Ente Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus è stato stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l'erogazione di prestazioni di cure sub-acute denominato "contratto base".

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ne hanno condiviso le regole procedurali nonché le modalità applicative della negoziazione.

Tutto ciò premesso

**tra**

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

**e**

l'Ente "Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus" di Varese per la Struttura di pari denominazione ed ubicazione con sede legale nel comune di Varese Viale Borri, 133 nella persona del Legale Rappresentante **si conviene e si stipula**, ad integrazione del contratto stipulato in data 29/11/2011, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus in data 29/11/2011,

con riferimento agli assetti rappresentati nell'applicativo regionale dedicato

A.S.A.N., per come aggiornati durante il periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di cure sub-acute erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria – CSCS). Tutte le prestazioni erogate per pazienti residenti extra regione verranno remunerate secondo il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2019.

#### **Art. 3 - Valorizzazione per le attività subacute**

Per le **attività sub-acute** riferite ai cittadini residenti in Lombardia viene individuata una quota pari a € 937.720,00.=. corrispondente, per i pazienti lombardi, all'importo finanziato per l'anno 2018.

Al raggiungimento delle predette quote, in assenza di previo accordo con l'ATS dell'Insubria, l'Ente non è autorizzato ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

#### **Art. 4 Tariffe ed oneri del personale**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Gestore ha valutato che il valore

delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.

**Art. 5 – Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività**

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando, ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019, le tariffe in vigore, per i ricoveri, alla data di dimissione. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di ricovero e cura tengono conto delle disposizioni normative vigenti, relative ai rinnovi contrattuali, nonché dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno.

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione di ciò, si riportano le percentuali indicative di cui alla circolare 17 dicembre 2012, protocollo n. H1.2012.0036178 Allegato B alla DGR 26 ottobre 2012, n. IX/4334:

ricovero 34,18% 1° quadr.

31,73% 2° quadr.

34,09% 3° quadr.

**Art. 6 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del

presente contratto. Particolare attenzione sarà posta nel valutare sia le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 6A del DPCM. 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del DL 30.12.1992, N. 502", sia le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, siano previste limitazioni di accesso. Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 7 – Pagamenti**

L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'Ente rimesse mensili pari al 95% del valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, erogate, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l'utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell'importo mensile previsto a contratto. L'ATS dell'Insubria si impegna inoltre a riconoscere all'erogatore rimesse mensili pari all'80% del valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregione, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentate mediante l'utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare, per le prestazioni ad alta complessità, l'80% dell'importo mensile del validato riferito all'anno precedente, ovvero, per le prestazioni a bassa complessità l'80% dell'importo definito all'art.3 del presente contratto.

Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all'art. 7 del DLgs n. 231/2002, concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta

dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti tramite compensazione, con quanto dovuto dall'ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

In relazione al pagamento delle prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriale erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l'Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell'Insubria, secondo le modalità operative in uso. ATS dell'Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell'ammissibilità al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

#### **Art. 8 – Obblighi informativi e di comportamento**

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti

normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

#### **Art. 9- Tutela dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle



attività oggetto del presente contratto;

- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS

Insubria;

- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

#### **Art. 10– Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.

#### **Art. 11 – Validità e Clausola Risolutiva espressa**

Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n.VI/47508. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 12– Norma conclusiva**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto "base" sottoscritto tra le

stesse Parti in data 29/11/2011 ed a quanto dettagliato nella DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 30 maggio 2019

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

==.==.==.==

Per l'Ente "Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus"

Il Legale Rappresentante

Dott. Guido Bonoldi

### **Art. 13- Approvazione specifica**

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 3, art. 4, art. 5, art.6, art.7, art.8, art.10, art 11, art.12, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

=.=.=.=.

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=.

Per l'Ente "Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus"

Il Legale Rappresentante

Dott. Guido Bonoldi

“esente bollo ex art. 27 L. 642/1972 allegato B”